

sul procedimento, lo approvi per quanto di competenza e richieda l'emanazione del decreto regionale;

b) relazione inerente le mutate condizioni della strada in relazione alle quali si chiede il cambio di classifica amministrativa;

c) la documentazione tecnica relativa alla strada di cui all'articolo 19;

d) copia di ogni atto in possesso all'ente promotore relativo al cambio di classifica, nonché le eventuali motivazioni di opposizione di altri enti interessati.

3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro tre mesi dal termine di cui al comma 1, fa decadere il procedimento in capo alla Regione, fermo restando la possibilità di riattivarlo da parte dell'ente interessato.

Art. 23

Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade

1. Qualora il provvedimento di classificazione comporti il trasferimento della proprietà delle strade regionali, provinciali o comunali, l'ente cedente provvede, entro il termine di cui all'articolo 25, comma 2, alla consegna della strada all'ente nuovo proprietario mediante apposito verbale di consegna.

2. Qualora l'ente nuovo proprietario non intervenga nel termine di cui al comma 1, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

Art. 24

Norme in deroga alla dismissione amministrativa

1. I tratti di strade regionali dismessi, a seguito di varianti, vengono declassificati quali strade provinciali o comunali, qualora siano ancora utilizzabili, e sempre che non alterino i capisaldi del tracciato della strada.

2. Ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, vengono declassificati a strade comunali i tratti di strade provinciali soggetti a dismissione a seguito di varianti.

Art. 25

Pubblicità

1. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione adottati dalla Regione e dalle province

sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono stati pubblicati nel B.U.R.T.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 26

Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88) è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

PASSALEVA

(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)

Firenze, 2 agosto 2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2004, n. 42/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);

Visto l'articolo 5 della l.r. 19/2004, che prevede l'adozione di un regolamento attuativo;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 27 luglio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);

EMANA

il seguente Regolamento:

SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Zone comunali

CAPO II

Impianti di distribuzione

Art. 4 Tipologie di nuovi impianti

Art. 5 Superficie minima degli impianti

Art. 6 Distanze minime fra gli impianti

Art. 7 Modalità di calcolo delle distanze

Art. 8 Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti

Art. 9 Impianti di pubblica utilità

Art. 10 Impianti nelle aree montane

Art. 11 Incompatibilità assoluta

Art. 12 Incompatibilità relativa

CAPO III

Orari di servizio

Art. 13 Orari di apertura

Art. 14 Turni di riposo domenicale e festivo

Art. 15 Turni di riposo infrasettimanali

Art. 16 Pubblicità dell'orario e dei turni

Art. 17 Servizio notturno

Art. 18 Deroghe

Art. 19 Ferie

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni attuative della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) di seguito denominata "legge".

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per attività economiche accessorie integrative si intendono:

a) attività commerciale;

b) attività di pubblico esercizio, vendita di quotidiani e periodici, vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili;

c) servizi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.

Art. 3

Zone comunali

1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione il territorio comunale è ripartito in quattro zone, così delimitate:

a) zona 1 (centri storici), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

b) zona 2 (zone residenziali), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del d.m. 1444/1968;

c) zona 3 (zone per insediamenti produttivi), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere d) ed f) del d.m. 1444/1968 ;

d) zona 4 (zone agricole), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera e) del d.m. 1444/1968.

CAPO II

Impianti di distribuzione

Art. 4

Tipologie di nuovi impianti

1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post-pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività commerciale con superficie di vendita:

a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti;

b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

2. La Giunta regionale definisce gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui al comma 1.

3. I nuovi impianti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 5

Superficie minima degli impianti

1. La superficie minima per l'installazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso ed uscita, è determinata come indicato nell'allegato A, tabella 1.

2. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l'alimentazione dei veicoli elettrici, per le quali non sono previste superfici minime.

Art. 6

Distanze minime fra gli impianti

1. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti senza erogazione di metano le distanze minime fra gli impianti sono determinate come indicato nell'allegato A, tabella 2.

2. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l'aggiunta di metano in impianti esistenti si osserva una distanza non inferiore a 6 chilometri rispetto al più vicino impianto erogante metano. Nei comuni capoluogo di provincia la distanza minima è ridotta a 3 chilometri.

3. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l'alimentazione dei veicoli elettrici, per le quali non sono previste distanze minime.

4. Nelle aree di pianura la distanza tra impianti localizzati nella zona 1 e impianti localizzati nelle altre zone non può essere inferiore a 600 metri.

5. Nelle strade di grande comunicazione a quattro corsie gli impianti sono installati a una distanza non inferiore a 15 chilometri dagli impianti esistenti sulla stessa direttrice di marcia.

6. Le distanze di cui al presente articolo non si applicano in caso di spostamento di impianti esistenti entro un raggio di 500 metri per gravi motivi accertati dal comune.

Art. 7

Modalità di calcolo delle distanze

1. Le distanze di cui all'articolo 6 sono calcolate con riferimento al percorso stradale più breve rispetto all'impianto esistente più vicino, esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, indipendentemente dalla direttrice di marcia e nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214.

2. Se le corsie di marcia sono separate da segnaletiche che ne impediscono l'attraversamento o da barriere invalicabili, la distanza è calcolata con riferimento agli impianti esistenti sulla stessa corsia.

3. La distanza tra impianti localizzati in zone comunali diverse o in comuni diversi corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle distanze stabilite per ciascuna delle zone interessate.

Art. 8

Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti

1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento possono essere installati dispositivi self-service post-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all'automobile e all'automobilista e che l'attività commerciale sia esercitata su una superficie di vendita:

- a) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti;
- b) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

2. I servizi o le attività informative di interesse turistico possono essere allestiti nel rispetto degli standard di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 9

Impianti di pubblica utilità

1. E' da considerarsi impianto di pubblica utilità:
- a) nelle aree di pianura, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;
 - b) nelle aree montane, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 5 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;

c) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale.

2. Per esigenze di servizio pubblico e fino a quando non venga installato un nuovo impianto, il comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità anche in presenza delle fattispecie d'incompatibilità di cui all'articolo 12.

Art. 10

Impianti nelle aree montane

1. Nelle aree montane i nuovi impianti di pubblica utilità possono anche essere dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

2. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità funzionanti con la presenza del gestore possono proseguire l'attività senza la presenza del gestore, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

Art. 11

Incompatibilità assoluta

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti che all'interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente;

b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo che si tratti di unico impianto in aree montane.

Art. 12

Incompatibilità relativa

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che al di fuori dei centri abitati;

b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti che, ai sensi del d.lgs. 285/1992, sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di

incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b) possono permanere nel sito originario se suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c) possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

CAPO III

Orari di servizio

Art. 13

Orari di apertura

1. I gestori scelgono il proprio orario di apertura fra i seguenti:

a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;

b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;

c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00;

d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;

e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;

f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;

g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;

h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30.

2. L'orario prescelto è comunicato nei termini e con le modalità stabiliti dal comune e rimane valido fino ad eventuale successiva comunicazione.

Art. 14

Turni di riposo domenicale e festivo

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi il comune garantisce l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento.

2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere garantite anche mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti

funzionanti di regola con la presenza del gestore; tale scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

3. Il gestore può chiedere l'esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l'impianto sia localizzato in zone a prevalente caratteristica industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.

4. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

Art. 15

Turni di riposo infrasettimanali

1. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.

2. Il gestore comunica al comune la scelta del turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

3. Durante la settimana il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'articolo 14, comma 1 e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

Art. 16

Pubblicità dell'orario e dei turni

1. L'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

Art. 17

Servizio notturno

1. Il servizio notturno si svolge dalle ore ventidue fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.

2. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

Art. 18

Deroghe

1. Gli impianti di cui all'articolo 10, comma 1 sono esonerati dall'osservanza degli orari e dei turni fissati nel presente regolamento.

2. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva:

a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);

b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.

3. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, nel rispetto dell'orario minimo previsto dalla legge nei seguenti casi:

a) se trattasi di comune inserito nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, di cui all'articolo 16 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114");

b) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;

c) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale;

d) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

Art. 19

Ferie

1. La sospensione consecutiva dell'attività per ferie è consentita per un periodo non superiore a due settimane per ogni anno solare ed è comunicata dal gestore nei termini e le modalità stabiliti dal comune.

2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'articolo 14, comma 1 e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

PASSALEVA

(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)

Firenze, 2 agosto 2004

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Tabella 1			
Aree di pianura	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Impianto con post-pagamento e attività non oil	mq 1.500	mq 2.500	mq 3.500
Aree montane	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Impianto con post-pagamento e attività non oil	mq 1.000	mq 1.500	mq 2.000
Impianto pre-pagamento senza gestore	mq 300	mq 400	mq 500

Tabella 2			
	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Aree di pianura	m 400	m 700	m 4.000
Aree montane	m 300	m 600	m 2.000